

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' GESTITO DAL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE DI LOANO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. M. 12 DEL 03/02/1998

ART. 1

1. E' costituito un "Fondo di solidarietà" (d'ora in poi chiamato sinteticamente "Fondo") gestito dal Corpo di Polizia Municipale di Loano, con lo scopo di provvedere principalmente all'amministrazione dei proventi derivanti dalla ripartizione delle sanzioni pecuniarie riscosse, per legge dagli uffici finanziari statali su provvedimenti emessi dal Corpo di Polizia Municipale di Loano ed attribuiti e versati al Comune.

ART. 2

1. Al "Fondo" saranno attribuiti i proventi derivanti dalle pene pecuniarie, ammende o sanzioni amministrative di cui:

a) art. 1 lettere b) e d) legge 7.2.1951 nr. 168;

b) leggi dello Stato o della Regione che stabiliscano la compartecipazione ai proventi alle sanzioni pecuniarie per illeciti scoperti dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale dipendenti.

2. Il "Fondo" si alimenta altresì con le seguenti entrate:

1) con le quote annuali degli iscritti al Fondo, appartenenti al personale del Corpo di Polizia Municipale di Loano;

2) con i contributi che sotto qualsiasi forma, potranno essere concessi da Enti o privati a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Loano.

3) con gli interessi bancari maturati sulle somme depositate.

ART. 3

1. Il "Fondo" sarà amministrato da una Commissione composta da cinque membri di cui fanno parte:

- il Comandante il Corpo di Polizia Municipale o chi ne fa le veci;
- un Istruttore di Polizia Municipale;
- tre operatori di Polizia Municipale, di cui uno con funzioni di "segretario" ed un'altro con funzioni di "cassiere".

Visti: _____

2. L'Istruttore e gli operatori di Polizia Municipale saranno eletti dall'Assemblea degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

3. I cinque membri eleggono, a schede segrete, fra di loro il Presidente del Fondo.

4. Il Presidente sceglie fra i tre operatori di Polizia Municipale, un cassiere ed un segretario.

5. Il Presidente e la Commissione resteranno in carica due anni e possono essere riconfermati. Copia dei verbali di elezione saranno trasmessi a cura del Presidente, al Sindaco.

6. Nella seduta indetta per la nomina dell'Istruttore di Polizia Municipale e dei tre operatori di Polizia Municipale, l'assemblea elegge fra i componenti la Polizia Municipale nr. 3 revisori del conto, che rimangono in carica quanto i membri della Commissione.

ART. 4

1. Tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale di Loano in servizio permanente di ruolo è iscritto al "Fondo" previo versamento delle quote di cui al precedente art. 2 punto 1).

ART. 5

1. L'iscrizione al fondo da parte del personale di ruolo si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo rinuncia fatta mediante espressa dichiarazione scritta, da presentarsi entro il mese di novembre e con effetto dal 1° gennaio successivo, e previo pagamento della quota annuale da effettuarsi entro il 30 gennaio.

2. Gli aderenti al "Fondo", chiamati o richiamati alle armi, collocati in aspettativa o sospesi dal servizio, conservano il diritto al controllo del "Fondo", purchè provvedano al versamento delle quote di cui al precedente art. 2 punto 1.

ART. 6

1. Le somme comunque riscosse, verranno depositate presso un Istituto di Credito di Loano, su un conto intestato al "Fondo di assistenza" gestito dal Corpo di Polizia Municipale.

2. I prelevamenti ed i versamenti saranno effettuati dal cassiere ed in caso di assenza o di legittimo impedimento del cassiere dal Presidente del Fondo.

3. Per ogni prelevamento o versamento, deve essere redatto preventivo verbale, recante le firme congiunte del cassiere e del Presidente.

Visti: _____

ART. 7

1. La commissione avrà i compiti:
 - della ricerca di mezzi idonei all'incremento del fondo;
 - di tenere in perfetta regola la contabilità;
 - di esaminare le domande di sussidio e disporre l'erogazione;
 - di provvedere per tutto quanto altro si riferisce al presente regolamento.
2. Il Presidente convoca la commissione e l'assemblea generale degli aderenti al "Fondo" e ne presiede le adunanze. Fa eseguire le deliberazioni e rispettare il regolamento, firma la corrispondenza e le carte contabili.
3. Il Segretario tiene aggiornati i registri verbali della Commissione e dell'Assemblea ed il registro protocollo, dà evasione alla corrispondenza.
4. Il cassiere, tiene in ordine tutti i registri della contabilità e di ruolo per l'esazione delle quote annuali, emette i mandati di pagamento e di incasso, redige il rendiconto dell'esercizio finanziario di ogni anno.
5. Sarà cura dei revisori dei conti controllare annualmente le operazioni contabili, verificare e controfirmare i rendiconti presentati dalla commissione, a garanzia della regolare procedura amministrativa.
6. La Commissione decide a maggioranza di voti.
7. La Commissione si riunisce ogni qualvolta si renda necessario; essa dovrà essere convocata per iscritto dal Presidente su richiesta del medesimo o della maggioranza dei suoi membri.

ART. 8

1. L'assemblea ordinaria degli iscritti al "Fondo" sarà convocata previa consegna di avvisi scritti da effettuarsi almeno 5 giorni prima del suo svolgimento una volta all'anno, entro il primo trimestre.
2. All'assemblea la Commissione renderà conto del suo operato.
3. L'assemblea è valida quanto intervengono almeno la metà più uno degli iscritti al "Fondo". Trascorsa un'ora senza che gli intervenuti abbiano raggiunto il numero legale la seduta è dichiarata deserta e l'assemblea si intende convocata in seconda convocazione che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla prima, previa convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.
4. Ogni iscritto al "Fondo" può farsi rappresentare da un

Visti: _____

altro iscritto mediante delega scritta. La delega vale per una persona e per una sola volta.

5. L'assemblea straordinaria degli iscritti al "Fondo" si raduna ogni volta che la Commissione lo reputi necessario oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quarto degli iscritti.

6. Nel caso in cui si debba decidere su questioni non previste dal presente regolamento, o che si vogliano apportare modifiche al regolamento stesso, non sono valide le deleghe. Alle sedute e per la validità delle medesime dovranno essere presenti almeno la maggioranza degli iscritti al "Fondo", sia in prima che in seconda convocazione e le relative delibere dovranno essere approvate a maggioranza.

ART. 9

1. Le entrate dei proventi delle pene pecuniarie, ammende e sanzioni amministrative di cui all'art. 2 primo comma, sono così destinate:

a) a scopi inerenti ad attività sportive, ricreative, culturali e di rappresentanza degli appartenenti alla Polizia Municipale di Loano;

b) a scopi di assistenza a favore di personale della Polizia Municipale ritenuto meritevole e bisognoso, anche se in quiescenza, nonché di altre persone;

c) ad ogni altro scopo di assistenza e beneficenza o di pubblica utilità.

2. Le entrate derivanti da elargizioni di Enti e privati saranno devolute per gli scopi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

3. Spetta alla commissione di cui all'art. 6 fissare in dettaglio i criteri di ripartizione ed impiego di fondi per gli scopi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

ART. 10

1. In caso di scioglimento del fondo, la somma utile rimasta in cassa sarà devoluta all'Amministrazione comunale per servizi di assistenza ai bisognosi.

Visti: _____

ART. 11

1. Per i casi non previsti dal presente Regolamento, deciderà la Commissione salva l'approvazione dell'assemblea degli aderenti.

*** **

Visti: _____